

La filiera vitivinicola e la sostenibilità “ambientale” con particolare attenzione all’uso dei prodotti fitosanitari

Leonardo Fabio Pastorino

1.- *A proposito della sostenibilità (e della “sostenibilità ambientale”) e delle sfide per la filiera vitivinicola*

Parlare di “sostenibilità” è difficile, perché nonostante la parola sia stata coniata alla fine degli anni ‘80 e il suo utilizzo si sia rapidamente diffuso nel linguaggio quotidiano, non c’è ancora chiarezza su cosa significhi e molto meno su come raggiungerla¹. Questo non solo per la difficoltà intrinseca della quale si parla da sempre in diversi ambiti e che è stata oggetto del convegno di Campobasso su “Le identità del vino”, tenutosi nei giorni 8 e 9 di novembre di 2024, ma anche perché la parola “sostenibilità” è “vincente”², in quanto tra-

smette un obiettivo e una necessità ormai condivisi da tutti, pur continuando a toccare diversi interessi non propriamente ambientali, sempre più legati ad una filosofia antropocentrica, che fa sì che molti settori concedano alla “bella parola” dei significati vari e che cerchino di mutare il suo senso originario³.

In questa linea di pensiero, che potrebbe essere accusata di essere personale o minoritaria, il fatto di dover qualificare la sostenibilità come “ambientale”, anche se si tratta di una formulazione ormai ampiamente condivisa, ci fa riflettere, perché il termine è nato proprio per ripensare il rapporto con la natura e con il pianeta e un modello di utilizzo delle risorse in chiave ecologica. Certo, sarebbe assurdo immaginare una sostenibilità che non tenga conto o non si armonizzi con gli aspetti economici e sociali, ed è vero anche che il cammino o la “transizione” verso un modello che parta dalla comprensione dei limiti e del funzionamento degli ecosistemi senza considerare gli aspetti sociali, economici e politici sarebbe quasi impraticabile. Tuttavia, privare dell’*intrinseco* significato ambientale la parola “sostenibilità” per farla diventare un sostantivo più neutro, aggettivabile anche dagli aspetti sociali oppure economici (per questa ultima soluzione in spa-

(¹) Sulla gestazione del termine “sviluppo sostenibile” attraverso le dichiarazioni di Stoccolma e Rio e la Carta della Natura, tutti documenti delle Nazioni Unite, v. L. Pastorino, *El daño al ambiente*, LexisNexis, Buenos Aires, 2005, p. 69 ss. La dialettica tra visioni antropocentriche ed ecocentriche, entrambe volte a ripensare una nuova visione o un nuovo paradigma nel rapporto tra uomo e natura, è presente fin dalla configurazione originaria di questi documenti (si vedano anche i primi due capitoli dello stesso libro, in cui si fa riferimento all’origine dell’ecologia come scienza e alle preoccupazioni dell’uomo per gli impatti significativi che la società cominciava a generare in modo più evidente). Per le differenze tra sviluppo inteso come sinonimo di crescita economica (*desarrollo sostenido*, in spagnolo); eco-sviluppo; sviluppo sostenibile; decrescita e transizione e su tali approcci in relazione ai modelli di agricoltura e all’uso di prodotti fitosanitari, v. L. Pastorino, *Transición: ¿A cuál agricultura? Fitosanitarios y modelos de agricultura no convencionales en la UE*, in *Przegląd Prawa Rolnego* (Rivista di Diritto Agrario), n. 1 (30) - 2022, p. 201 ss.

(²) A proposito della miriade di certificazioni sulla sostenibilità, sia private che pubbliche, come l’Ecolabel nell’UE e anche le molte altre che l’Autrice cita, e di comunicazioni sulla sostenibilità dei prodotti e degli alimenti, spesso con riferimenti parziali che fanno perdere di vista l’approccio olistico allo sviluppo sostenibile, v. A. Di Lauro, *Certificazioni sulla sostenibilità e sulla biodiversità*, in P. Borghi, I. Canfora, A. Di Lauro e L. Russo (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell’Unione Europea*, seconda edizione, Milano, 2024, p. 732.

(³) «L’azione sul fronte dell’economia circolare è quindi strettamente legata a varie priorità dell’Unione (la crescita e l’occupazione, il programma di investimenti, il clima e l’energia, l’agenda sociale e l’innovazione industriale), come pure agli sforzi messi in atto a livello mondiale per uno sviluppo sostenibile». Il paragrafo è tratto dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico sociale europeo e al Comitato delle regioni, *L’anello mancante - Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare*, 2.12.2015, COM(2015) 614 final, ed è solo un esempio dei tanti altri documenti dell’ultimo periodo che con un’impronta ambientalista riportano al centro il concetto di “crescita” economica e lo qualificano come una priorità. Questo fatto fa riflettere sul ruolo della questione ambientale. In questo contesto, la descrizione tripartita della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, anziché proporre un nuovo modello realmente sostenibile basato sulle risorse e sulle capacità limitate dell’ambiente, considera la questione ambientale come una variabile aggiuntiva per il conseguimento di vecchie pretese economiche di crescita in sé stesse. La menzione di diverse “sottospecie” (?) di sostenibilità ambientale, economica, sociale e addirittura culturale, enunciate senza una gerarchia, facendo fraintendere che tutte potrebbero essere raggiungibili quasi naturalmente perché facilmente compatibili, sembra una vittoria della concezione che vede l’uomo al centro assoluto di tutte le preoccupazioni sull’ambiente (Dichiarazione di Rio, principio 1) piuttosto che intendere la specie umana come parte della natura, la cui vita dipende dal funzionamento ininterrotto dei sistemi naturali che sono fonte di energia e nutrienti (Carta della Natura), o quanto meno riconoscere l’uomo è al tempo stesso “creatura” e artefice della Natura (Dichiarazione di Stoccolma, preambolo).

gnolo si faceva sempre la differenza tra *sostenibilidad* e *sustentabilidad*), fa sì che si perda l'impellente necessità, che si è considerata alle origini, di cambiare il modello di sviluppo. Per dirlo in altre parole, la sostenibilità intrinsecamente deve considerare l'aspetto ambientale, nel senso di ecologico o di rispettoso della natura. Nella formulazione di un modello "sostenibile", quest'aspetto deve essere privilegiato e questo modello deve considerare la sua attuabilità sociale, economica e politica, per essere accettato e realizzato, con il rischio, in caso contrario, che la sostenibilità rimanga nell'ambito delle utopie.

2.- Il biologico come sostenibile e in confronto con altri modelli sostenibili

Eloisa Cristiani, che ha presieduto la sessione dedicata a "Vino e sostenibilità ambientale e sociale" del nostro convegno di Campobasso, ha più volte affermato che la produzione biologica, che finalmente con l'ultimo Regolamento (UE) 2018/848⁴ dispone di un capitolo intitolato al "vino biologico", è una sorta di *primus inter pares* nel panorama dei diversi modelli di produzione sostenibile. Il Regolamento stesso ricono-

sce il sistema di produzione e i prodotti derivati come sostenibili⁵, cioè che vantano un "bollino" di sostenibilità (*rectius*, una dichiarazione ufficiale), per usare anche il termine che la Prof.ssa Cristiani utilizza colloquialmente⁶. Agli effetti positivi per l'ambiente, la natura e la salute dei cittadini, che di per sé il biologico apporta, restringendo a poche sostanze (quelle che si trovano in natura, cioè non di sintesi) utilizzabili contro le malattie infettive, si concede un ufficiale riconoscimento di sostenibilità (un accostamento alla parola ormai "vincente"), che, ciononostante, compete nel mercato con altri modelli che, in certi casi, saranno legittimati a fregiarsi di un marchio che richiama direttamente tale termine⁷.

D'altra parte, per assurdo, se un produttore di vino biologico potesse ottenere anche la certificazione di "vino sostenibile" in base al marchio pubblico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali⁸ oppure attraverso certificazioni private, si sarebbe in presenza del paradosso di un vino biologico e sostenibile lasciando interpretare, nel senso contrario, che ci sarebbero vini biologici non sostenibili (!).

Tuttavia, se analizziamo la Strategia *From Farm to Fork*⁹, che spesso viene considerata ambiziosa, notiamo che si pone l'obiettivo di raggiungere entro il 2030

(⁴) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio. Per le difficoltà legali di chiamare il vino "biologico" e per il passaggio intermedio di "vino prodotto con uve biologiche", v. E. Cristiani, *Dal vino biologico al vino sostenibile?*, in *Dir. agroalim.*, n. 3-2019, p. 411 ss. Oltre alla viticoltura, altri problemi si pongono nella trasformazione. In relazione a questi aspetti, infatti, il considerando 54 del Reg. (UE) 2018/848 spiega che: «Il vino biologico dovrebbe essere soggetto alle norme pertinenti in materia di alimenti biologici trasformati. Tuttavia, dal momento che il vino costituisce una categoria specifica e importante di prodotti biologici, è opportuno stabilire norme dettagliate di produzione aggiuntive specifiche per il vino biologico. Il vino biologico dovrebbe essere interamente prodotto a partire da materie prime biologiche, con la sola aggiunta di taluni prodotti e sostanze autorizzati a norma del presente regolamento. L'uso di talune pratiche, processi e trattamenti enologici nella produzione di vino biologico dovrebbe essere vietato. Altre pratiche, processi e trattamenti dovrebbero essere consentiti a condizioni ben definite». Di conseguenza, l'art. 18, dedicato alle norme di produzione per il vino, invita i produttori vinicoli a conformarsi alle regole di produzione dettagliate all'allegato II, parte VI, e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati aggiungendo ulteriori pratiche, processi e trattamenti enologici vietati o modificando quelli stabiliti al punto 3.2 della suddetta parte VI o le condizioni stabilite per consentire alcune altre pratiche stabilite al punto 3.3.

(⁵) L'art. 5 del Reg. (UE) 2018/848 dichiara che «la produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile» che si basa sui principi che elenca di seguito.

(⁶) Così E. Cristiani, *Dal vino biologico al vino sostenibile?*, cit., p. 412 ss; della stessa Autrice, v. *La sostenibilità ambientale delle filiere agro-alimentari*, in M. Goldoni, S. Masini e V. Rubino (a cura di), *La sostenibilità in agricoltura e la riforma della PAC*, Bari, 2021, p. 139 e *I prodotti dell'agricoltura biologica*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, cit., p. 645.

(⁷) Si pensi a segni e certificazioni non soltanto privati o legati ad aspetti particolari riconducibili da diversi punti di vista alla sostenibilità in una qualsiasi delle sue facce, ma anche al marchio collettivo pubblico del "vino sostenibile" che consente una qualifica globale, e quindi capace di favorire una interpretazione di riconoscimento ufficiale e di più diretta o evidenziata sostenibilità. Si veda, *infra*, §. 5.

(⁸) Oggi Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Riguardo a detto marchio, v. paragrafo 5. Cfr. sotto le disposizioni riguardo a questo marchio.

(⁹) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente*, Bruxelles, 20.5.2020, COM(2020)381 final] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Il Green Deal europeo*, 11.12.2019, COM(2019)640 final. A riguardo, v. P. Lattanzi, *La transizione verso un sistema alimentare sostenibile nel Green Deal*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, cit., p. 29 ss.

solo il 25% della produzione biologica, considerando l'intera produzione agricola e di allevamento nel suo insieme e non per ogni singolo prodotto. Questo ci dice già qualcosa di importante sull'impossibilità di convertire tutta l'agricoltura, e in particolare il settore vitivinicolo, al 100% in un sistema biologico.

È evidente, quindi, che bisogna favorire altri sistemi che, seppur in modo parziale, contribuiscano alla tutela ambientale. Anche perché il biologico potrebbe essere oggetto di altre critiche riguardo alla sostenibilità ambientale¹⁰.

A prescindere dalla questione della concorrenza tra di essi, bisognerà capire, e forse tra alcuni anni si potrà rispondere meglio, se tutti questi sistemi nel loro insieme avranno portato ad un passo significativo in termini di sostenibilità per il pianeta. Forse, questa non è a rischio soltanto per i metodi di produzione, ma in misura maggiore per il contesto globale di crescita della popolazione, delle aspettative o delle esigenze di qualità della vita e del modello economico globale, che continua a puntare sulla crescita economica e che sembra aver abbandonato o "messo in pausa" i tenta-

tivi di un governo multilaterale, per favorire la concorrenza tra gli Stati e gli blocchi economici.

I sistemi produttivi, al di là delle premesse, siano essi convenzionali, biologici o di qualsiasi altra forma di agricoltura, in un mercato così grande e con uno stile di vita così frenetico, devono organizzarsi in scala, semplificarsi, specializzarsi e favorire l'utilizzo di macchinari. I sistemi organizzativi, quindi, forzatamente tendono alla monocultura. Considerando ciò, anche in rapporto alle novità della nuova disciplina per le indicazioni geografiche¹¹, che promuove indirizzi di sostenibilità da parte dei gruppi di produttori, la viticoltura, biologica o meno, per adesso, non scappa a questa tendenza¹².

3.- *Uso sostenibile dei fitosanitari e difesa integrata obbligatoria*

Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari, non certo l'unico aspetto legato alla sostenibilità ambientale, si devono segnalare altri passi in avanti che dimostrano

⁽¹⁰⁾ Senza poter essere oggetto di una completa trattazione in questa sede, si possono segnalare alcune criticità relative al metodo biologico in generale. Tra queste, l'esclusione dell'uso di alcuni metodi produttivi come quelli idroponici e aeroponici che in qualche modo potrebbero risolvere alcuni aspetti ambientali; il non consentire varietà geneticamente modificate o modificate attraverso nuove tecniche genomiche che possono contribuire alla riduzione dell'uso di fitosanitari; oppure l'autorizzazione di alcune sostanze chimiche come il rame, il cui utilizzo intensivo, essendo uno dei pochi prodotti consentiti, è sempre più messo sotto accusa; o ancora, come si dirà subito dopo, perché per necessità legate alla gestione aziendale comunque favorisce le monoculture.

⁽¹¹⁾ Reg. (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012. Al secondo comma dell'art. 1 si chiarisce che: «Ai fini dei titoli I, II e V, ad eccezione del titolo II, capo 5, il termine "indicazioni geografiche" comprende le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei vini, le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli, compresi i prodotti alimentari, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e le indicazioni geografiche delle bevande spiritose». L'art. 7, dedicato alla "Sostenibilità", stabilisce al comma 1 che: «[u]n gruppo di produttori, o un gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esiste, può concordare pratiche sostenibili da rispettare nella produzione del prodotto designato da un'indicazione geografica o nello svolgimento di altre attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare. Tali pratiche mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle prescritte dal diritto dell'Unione o nazionale in termini di sostenibilità, ambientale, sociale o economica o di benessere degli animali». Il comma 2 enumera una vasta gamma di pratiche che possono essere qualificate come sostenibili, mentre il comma 3 stabilisce che, qualora il gruppo (consorzio di tutela, nel caso italiano) decida che tali pratiche siano obbligatorie, queste devono essere incluse nel disciplinare secondo la procedura di registrazione o modifica.

⁽¹²⁾ Il legame forte tra la vitivinicoltura italiana e le indicazioni geografiche e il successo sul mercato deve per forza collegarsi all'effetto di favorire la monocultura. Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche ben possono essere compatibili con la certificazione biologica o sostenibile, ma comunque, in una zona riconosciuta come tale, la tendenza è alla sostituzione di tutte le altre produzioni agricole preesistenti con quella riferita all'indicazione geografica. A ciò si aggiunge il fatto che la politica commerciale europea considera l'offerta europea a indicazione geografica come un settore da proteggere e incrementare, strategia che sicuramente aiuta la crescita e lo sviluppo economico e territoriale, ma che potrebbe essere contestata dal punto di vista della sostenibilità ambientale, in quanto contraria al principio basilare di produrre con il minore impiego di risorse esterne e con la minore dispersione di energia dal proprio territorio. Inoltre, si tende alla monocultura e si rischia di perdere biodiversità. Diventa, quindi, più urgente adottare diversi palliativi. Di fatto, non sono pochi i consorzi di tutela italiani che, oltre alla modifica del disciplinare, che costituisce sempre una scommessa difficile a causa delle diverse condizioni dei consorziati, hanno invece favorito e contribuito all'adozione di diversi modelli di sostenibilità ambientale: si va dal vino biologico al vino sostenibile, passando per le certificazioni private o per quelle che prevedono specifici vantaggi per l'ambiente.

comunque la difficoltà di raggiungere una vera agricoltura sostenibile.

In modo eclatante, così come il biologico viene definito dal suo Regolamento quale un metodo sostenibile, anche la normativa vigente sui fitosanitari determina «un quadro di azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi», come si legge nel titolo della Direttiva 2009/128/CE¹³, che pare sostenere che l'adempimento della normativa vigente comporti la possibilità di qualificare come sostenibile l'uso di fitofarmaci. Nel nostro ordinamento, è ormai da tempo ineludibile la pratica della cosiddetta difesa integrata, che è stata introdotta proprio dalla Dir. 2009/128/CE e resa definitivamente obbligatoria a partire dal 2014 dal Regolamento (CE) 1107/2009¹⁴, nonché ribadita dal Decreto legislativo italiano 150/2012¹⁵. Secondo il Reg. (CE) 1107/2009, le sostanze attive e i prodotti sono approvati se utilizzati in modo corretto¹⁶, secondo le informazioni riportate sulle etichette e nel rispetto dei principi della difesa integrata inclusi nell'allegato III. Tali principi sono formulati in modo molto generico, ma si completano con la formazione che devono avere gli utilizzatori professionali, così come i consulenti e i distributori¹⁷.

L'art. 3 della Dir. 2009/128/CE definisce la difesa inte-

grata come una: «Attenta considerazione di tutti i metodi di protezione fitosanitaria disponibili e conseguente integrazione di misure appropriate intese a contenere lo sviluppo di popolazioni di organismi nocivi e che mantengono l'uso dei prodotti fitosanitari e altre forme d'intervento a livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducono o minimizzano i rischi per la salute umana e per l'ambiente. L'obiettivo prioritario della difesa integrata è la produzione di colture difese con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario». Per l'art. 19 del D.lgs. 150/2012 citato, la difesa integrata obbligatoria prevede: l'applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni; l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti; il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate; l'uso giustificato di prodotti fitosanitari che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente.

Applicare la difesa integrata non solo impegna gli imprenditori, ma anche lo Stato, che deve fornire nuove tecnologie ed informazioni. In questo campo, l'intelligenza artificiale e l'innovazione tecnologica per una agricoltura di precisione e digitale, di cui ha riferito Pamela Lattanzi¹⁸ nel corso del Convegno i cui atti qui

⁽¹³⁾ Dir. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

⁽¹⁴⁾ Reg. (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.

⁽¹⁵⁾ Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. L'art. 19 comma 1 stabilisce che: «Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, a partire dal 1° gennaio 2014, applicano i principi generali della difesa integrata obbligatoria, di cui all'allegato III». Misure più concrete riferite a informazioni, strumenti e servizi necessari per l'attuazione della difesa integrata sono definite nel Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, documento richiesto dalla Dir. 2009/128/CE, disposto e regolato dall'art. 6 del medesimo D.lgs. 150/2012. Il Piano è stato finalmente approvato con Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2014 dei Ministeri competenti in materia di agricoltura e ambiente e, sebbene l'art. 6 comma 7 del D.lgs. 150/2012 preveda un riesame periodico ogni 5 anni, il Piano non è stato ancora modificato, nonostante siano state avviate diverse discussioni e consultazioni con le parti interessate.

⁽¹⁶⁾ Lo stesso Reg. (CE) 1107/2009, all'art. 55, dispone che: «I prodotti fitosanitari sono utilizzati in modo corretto. Un uso corretto comporta l'applicazione dei principi di buona pratica fitosanitaria e il rispetto delle condizioni stabilite conformemente all'articolo 31 e specificate sull'etichetta. Comporta altresì il rispetto delle disposizioni della direttiva 2009/128/CE e, in particolare, dei principi generali in materia di difesa integrata, di cui all'articolo 14 e all'allegato III della medesima direttiva, che si applicano al più tardi dal 1° gennaio 2014».

⁽¹⁷⁾ Il D.lgs. 150/2012, attuando la Dir. 2009/128/CE, completa il quadro di indicazioni che finalmente si definiscono con maggior dettaglio nel Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Tale Piano regola la formazione obbligatoria per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti, nonché i certificati di abilitazione alla vendita, all'attività di consulenza, all'acquisto e all'utilizzo (detto "patentino"); le prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari; le campagne di sensibilizzazione e informazione; i controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari; la proibizione (con limitate deroghe) dell'irrorazione aerea; la tutela degli ambienti acquatici e delle acque; la regolamentazione dell'uso in aree specifiche; la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti ed il trattamento dei relativi imballaggi; la difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari composta dalla produzione biologica e dalla difesa integrata (come già accennato, obbligatoria), quali misure concrete per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Come noto, le disposizioni del Piano sono completate e adattate dalle Regioni. V., L. Pastorino, E. Tomasella, *La disciplina europea dei fitosanitari all'incrocio tra diritto agroambientale e agroalimentare*, in *Riv. dir. agr.*, n. 1-2022, I, p. 36. ss.

⁽¹⁸⁾ Si veda anche: M. Ferrari, *Fattori di produzione, innovazione e distribuzione di valore nella filiera agroalimentare*, Milano, 2023, p. 157 ss.

si raccolgono, si presentano come indispensabili. Per la difesa integrata, gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono avere accesso a: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse; dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e dai sistemi di previsione e avvertimento; bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture; materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata. A sua volta, si consiglia agli utilizzatori di tenere delle annotazioni di quanto fanno per diventare i migliori esperti nel caso concreto delle proprie produzioni¹⁹.

Come si vede, si tratta di regole di produzione, cioè puro diritto agrario.

Basta seguire la normativa finora citata per capire che essa è soggetta a costanti aggiornamenti e aggiustamenti per essere sempre più efficace. Di fatto, dalla Direttiva 1991/414/CE²⁰ si dichiara che si tende a garantire un alto livello di tutela ambientale, anche se si ribadisce l'importanza dei prodotti fitosanitari per lo sviluppo della agricoltura europea e, così, ad intervalli di anni si introduce qualche svolta verso una nuova normativa più effettiva per tutelare salute e ambiente. In questo senso, basta verificare che le stesse affermazioni sono sostanzialmente ripetute nella normati-

va del 2009 in materia e derogano alla Dir.1991/414/CE per proporre un quadro più efficace. Ma oltre al fatto che la Strategia *From Farm to Fork* proponeva la revisione della Dir. 2009/128/CE (esiste una bozza in studio per convertirla in Regolamento²¹) e del Reg. (CE) 1107/2009, che finalmente sono stati solo parzialmente modificati attraverso alcune integrazioni²² e alcuni Regolamenti applicativi²³, si è già avuto modo di segnalare che, comunque, con gli strumenti vigenti c'è spazio per migliorare la selezione di sostanze attive e prodotti e lavorare sulle sostanze attive chiamate alla sostituzione²⁴.

4.- La difesa integrata volontaria e la certificazione "agricoltura sostenibile" delle api

Ancora, la Legge 4/2011, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari con particolare riferimento al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)²⁵, ha introdotto nel sistema di qualità italiano l'agricoltura integrata, che prevede l'uso di un logo al quale viene aggiunta sotto la dicitura "qualità sostenibile"²⁶.

Per fregiarsi del marchio collettivo dell'ape non basta

(¹⁹) V. <https://www.regione.veneto.it/web/fitosanitario/difesa-integrata> [da ultimo consultato in data 29 gennaio 2025].

(²⁰) Ancora prima, la Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive, imponeva divieti all'immissione in commercio e all'impiego di prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive in virtù dei «rischi per l'uomo e per l'ambiente, trattandosi in genere di sostanze tossiche o di prodotti pericolosi» e «considerando che l'impiego totale o parziale di taluni prodotti fitosanitari comporta rischi particolarmente seri, tanto da non poter essere più a lungo tollerato».

(²¹) V. Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del Regolamento (UE) 2021/2115, 22.6.2022, COM(2022) 305 final, che all'art. 44 propone la abrogazione della Direttiva.

(²²) Dopo la Strategia *Dal produttore al consumatore (From farm to fork)*, il Reg. (CE) 1107/2009 è stato modificato dal Regolamento (UE) 2021/383 della Commissione del 3 marzo 2021 che modifica l'allegato III del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'elenco dei coformulanti la cui inclusione in un prodotto fitosanitario non è accettata e dal Regolamento (UE) 2022/1438 della Commissione del 31 agosto 2022 che modifica l'allegato II del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri specifici per l'approvazione delle sostanze attive che sono microrganismi.

(²³) Dopo la strategia *Farm to fork* citate sono stati emessi il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 della Commissione, del 10 marzo 2023, concernente il contenuto e il formato dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/574 della Commissione, del 13 marzo 2023, che stabilisce norme dettagliate per l'identificazione dei coformulanti inaccettabili nei prodotti fitosanitari conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre, va considerato il Regolamento (UE) 2024/1487 della Commissione, del 29 maggio 2024, che definisce i requisiti relativi ai dati applicabili all'approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti e stabilisce un programma di lavoro per il riesame graduale degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti presenti sul mercato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(²⁴) Sul punto, v. L. Pastorino, E. Tomasella, *Il ruolo dell'EFSA per la riduzione della presenza di residui di fitosanitari negli alimenti*, in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 4-2022, p.104 ss.

(²⁵) Legge 3 febbraio 2011, n. 4, Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.

(²⁶) Il marchio SQNPI è stabilito dall'art. 8 del Decreto ministeriale citato nella nota successiva ed è «costituito dal simbolo, di forma circolare, composto da un pittogramma che comprende un insieme di elementi, rappresentanti un'ape in volo, su sfondo bianco e verde e dal tipogramma (*sic*) costituito dall'acronimo 'SNQPI' e dalla dicitura 'QUALITÀ SOSTENIBILE' disposti all'interno del perimetro del logo»

l'adempimento delle regole della agricoltura integrata obbligatoria, ma bisogna aderire al Sistema di difesa integrata volontaria (art. 20 del D.lgs. 150/2012), seguire le linee guida nazionali e i disciplinari approvati ufficialmente dalle Regioni, nonché sottoporsi a un controllo ufficiale. Come stabilito dal Decreto ministeriale attuativo della L. 4/2011, che disciplina il SQNPI²⁷, nei disciplinari regionali si riportano, per ciascuna coltura: le avversità; le indicazioni sui rilievi da effettuare e i criteri di intervento; i prodotti fitosanitari ritenuti efficaci e le limitazioni al loro impiego.

Come è ovvio, questo marchio concede la possibilità di ottenere non solo vantaggi da parte del sistema di aiuti (europei, nazionali e regionali), che sono indicati nella relazione di accompagnamento al Decreto ministeriale a sostegno della creazione del marchio²⁸, ma anche un riconoscimento del mercato. Come si è cercato di mettere in evidenza, però, non si tratta di un quadro normativo di poco impegno e, in ogni caso, è sempre oggetto di revisione, studi e miglioramenti a partire dal costante aggiornamento delle linee guida e dei disciplinari regionali.

Succede che, come quando si sosteneva già negli anni '80 e '90²⁹ che l'ambiente è un fenomeno complesso e che è meglio prevenire perché ogni intervento umano può innescare una serie di conseguenze impreviste, la realtà ci ha dato ragione. Si pensi, ad esempio, alla immissione in forma artificiale di organismi e animali per contrastare infestazioni e parassiti. Non ci sono dubbi sui progressi compiuti dalla ricerca scientifica, dalle imprese che producono prodotti fitosanitari, dai governi e dagli imprenditori per rendere il sistema più efficiente. Basta concentrarsi e addentrarsi un po' nella letteratura e nei contatti con gli agricol-

tori, i tecnici e l'industria dei prodotti fitosanitari, nonché con il settore dell'agricoltura di precisione, per capire che ogni micro-problema, ogni agente infestante, ogni malattia richiede sforzi enormi e bisogna lottare contro le resistenze, gli adattamenti e l'insorgere di nuovi problemi o di agenti esotici.

Quindi, non è giusto minimizzare ogni sforzo, ma questa diversità di strategie e di sforzi richiede un'altra fatica per chiarire e comunicare bene una tematica di difficile comprensione per il pubblico. Infatti, anche proprio queste strategie e questi sforzi non riescono a dissimulare di essere maggiormente ispirati alle ragioni di mercato, favorendo la crescita molto di più che lo sviluppo sostenibile.

5.- Il vino (mens legis) sostenibile

Come anticipato, però, i fitosanitari non sono gli unici fattori di rischio e di danno all'ambiente collegati alla filiera vitivinicola, che comunque in Italia è stata messa abbastanza sotto accusa, principalmente per motivi legati alle irrorazioni e all'uso di fungicidi. Basta ricordare la richiesta di referendum a Conegliano³⁰ o quello tenuto al comune di Malles³¹ (anche se in questo caso principalmente legato all'uso di altri prodotti fitosanitari nelle colture delle mele) ed altre iniziative simili in diversi comuni, molti di quali si allineano nella iniziativa Comuni liberi dai pesticidi³².

Sia perché non è sempre possibile adottare un sistema biologico o di produzione integrata, sia perché la parola "sostenibile" è più ampiamente conosciuta o perché l'UE si propone di definire un segno "sostenibile" atto a qualsiasi produzione del comparto agroali-

(comma 2, che conclude rimandando per la colorimetria al regolamento d'uso). Il proprietario (sic) del marchio è proprio il Ministero che provvede alla registrazione presso l'ufficio UAMI quale marchio comunitario e garantisce tutti gli adempimenti necessari (art. 10).

(²⁷) Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 8 maggio 2014, Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).

(²⁸) I considerando del decreto iniziano con riferimenti al Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e al Regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 sullo stesso sostegno, volti entrambi a favorire la competitività del settore agricolo attraverso misure di aiuto agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare e producono prodotti finali tutelati da tali sistemi in base a obblighi tassativi imposti per ottenere una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela dell'ambiente.

(²⁹) V. L. Pastorino, *Ecologia, ambiente y derecho. Un enfoque interdisciplinario*, La Plata, 1995.

(³⁰) V. <https://www.qdpnews.it/comuni/conegliano/revocato-il-referendum-del-comitato-conegliano-stop-pesticidi-al-suo-posto-un-tavolo-di-coordinamento-sullagricoltura-sostenibile/> [da ultimo consultato in data 29 gennaio 2025].

(³¹) Sul punto, v. L. Pastorino, E. Tomasella, *La disciplina europea dei fitosanitari all'incrocio tra diritto agroambientale e agroalimentare*, cit., p. 59.

(³²) V. <https://feder.bio/comuni-liberi-pesticidi/> [da ultimo consultato in data 29 gennaio 2025].

mentare³³, o sia perché si vuole andare oltre la questione dei fitosanitari, con l'art. 224-ter del Decreto legge 34/2020, introdotto in sede di conversione dalla Legge 77/20³⁴, si istituisce il Sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola. Lo stesso articolo ha disposto che i requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono il disciplinare di produzione siano aggiornati con cadenza almeno annuale, con specifiche modalità produttive e gestionali, sottoposte a monitoraggio.

In sede di prima applicazione, il disciplinare si basa sulle linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla L. 4/2011, di cui si indicano espressamente alcune specifiche parti e allegati. Con il Decreto dipartimentale 288989 del 23/6/2021 è stato creato il Comitato per la sostenibilità vitivinicola che ha elaborato il primo disciplinare per il vino sostenibile, approvato con Decreto dipartimentale 124900 del 16/3/2022³⁵. A dimostrazione che si tratta di un percorso in formazione, anche i considerando di questa ultima normativa fanno riferimento alla presenza di sistemi di certificazioni privati come Equalitas, che considera le questioni di sostenibilità ambientale, sociale ed economica e che presenta il suo standard come «norma Equalitas - vino Sostenibile»³⁶. Risulta facile capire che si tratta di un «dialogo» nel quale i sistemi privati (si menziona anche VIVA) sono stati modelli di ispirazione che dovrebbero convergere in un unico sistema³⁷. Parimenti, il Decreto dipartimentale che crea il Comitato per la sostenibilità vitivinicola segna la tendenza mondiale in ambito dell'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino (OIV). Questa organizzazione, con la Risoluzione OIV-CST 518-2016 aveva enunciato *Principi generali dell'OIV sulla vitivinicoltura sostenibile - Aspetti ambientali, sociali, economici e culturali*. Nei considerando di tale documento si fa riferimento a pratiche che combinano criteri di vitivinicoltura integrata, biologica e biodinami-

ca collegando le stesse alla produzione come se si trattasse di una grande famiglia che ancora non riesce a definire una integrazione o una netta separazione di ognuna di tali pratiche.

Se ci soffermiamo soltanto sugli aspetti considerati di sostenibilità ambientale (il disciplinare italiano prevede anche requisiti di sostenibilità sociale ed economica), il Sistema ci offre alcune novità, come il monitoraggio del consumo idrico nelle fasi di agricoltura e trasformazione, nonché il monitoraggio del peso medio del vetro delle bottiglie e l'utilizzo di materiali riciclati o riciclabili. Tuttavia, sebbene le novità sembrino limitate, è importante considerare che, già con il citato art. 224-ter della L. 77/20, si prevede che questo disciplinare sia dinamico e modificabile gradualmente, al fine di supportare gli sforzi dei produttori verso requisiti più stringenti.

Un punto di rilievo è che, anche se fosse solo a parole e con ricadute concrete poco significative, si introduce la questione del «Mantenimento dell'agrosistema naturale» con enunciati interessanti come il mantenimento della struttura ecosistemica e l'interconnessione, cioè il facilitare la creazione di corridoi biologici, requisiti per la protezione delle superfici naturali e semi naturali e delle specie protette del territorio.

L'aspetto più interessante e audace è che i disciplinari regionali devono definire una percentuale dell'area a destinazione ad area semi-naturale, anche se per le sole aziende con più di 15 ettari che presentino aree non coltivate, non costruite e non soggette a pascolo (cioè non si parla di compensazione, di recupero o di ricomposizione, ma di impedire una futura conversione di tali terreni all'uso agricolo). Tutto sommato, si tratta di un primo tentativo di contrastare la tendenza alla monocoltura e all'artificializzazione degli ecosistemi.

Questi indirizzi sono in linea con la Comunicazione della Commissione europea del 24 gennaio 2023, *Un nuovo patto per gli impollinatori*³⁸, che si rivolge a tutta

⁽³³⁾ V. P. Lattanzi, *La transizione verso un sistema alimentare sostenibile nel Green Deal*, cit., p. 42.

⁽³⁴⁾ Legge 17 luglio 2020, n. 77, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

⁽³⁵⁾ Entrambi i Decreti possono leggersi nel sito del Ministero dell'agricoltura, in: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11577> [da ultimo consultato in data 29 gennaio 2029].

⁽³⁶⁾ V. <https://www.equalitas.it/lo-standard/> [da ultimo consultato in data 29 gennaio 2029].

⁽³⁷⁾ Il comma 3 dell'art. 2 del Decreto ministeriale indica che: «I sistemi di certificazione della sostenibilità vitivinicola esistenti a livello nazionale alla data del decreto ministeriale 23 giugno 2021 n. 288989, attenendosi alle procedure di cui ai commi 1 e 2, sono considerati conformi al disciplinare di cui all'articolo 1 e sono autorizzati all'utilizzo del relativo segno distintivo».

⁽³⁸⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Revisione dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori - Un nuovo patto per gli impollinatori*, 24.1.2023, COM(2023) 35

l'agricoltura e anche alle zone urbane, e con il recente Regolamento sul ripristino della natura³⁹. A riguardo, il Disciplinare del vino sostenibile prevede, nelle indicazioni relative al mantenimento dell'agroecosistema naturale, che «per almeno l'1% della superficie l'azienda garantisce la presenza di colture foraggere per gli insetti pronubi (inclusa la gestione dell'interfila)».

6.- A mo' di chiusura

Nella convinzione che la sostenibilità non sarà mai il risultato di un unico pensiero, si è voluto mettere in evidenza che nel dinamico settore del vino sono diverse le strade intraprese a favore della tutela dell'ambiente, comunque segnalando come l'obiettivo finale è alquanto difficile.

Il Convegno su "Le identità del vino", organizzato dalla Prof.ssa Lorenza Paoloni a Campobasso e del quale si è già riferito, è stato ricco di tanti altri aspetti e punti di vista che riguardano la sostenibilità e che ben possono contribuire a completare il complesso quadro della questione oggetto di indagine.

Come accade con il biologico, dove chi non produce secondo il metodo regolamentato non può utilizzare i termini che a esso si riferiscono (art. 30 del Reg. (UE) 2018/848), dovrebbe succedere lo stesso con il termine "sostenibile", ma bisognerà vedere come si risolverà la questione dei diversi modelli che invocano la sostenibilità in modo diretto o indiretto.

Infine, l'intento non è stato quello di provocare un senso di delusione, bensì di incentivare sempre di più le tendenze intraprese e di richiamare l'attenzione sulla necessità di attirare l'attenzione del consumatore affinché possa dare ai segni distintivi la corretta interpretazione del loro contributo a questa difficile sfida di bere bene e di garantire di bere bene alle future generazioni.

ABSTRACT

L'articolo analizza i diversi sforzi normativi compiuti a livello europeo e italiano per raggiungere la cosiddetta sostenibilità ambientale nel settore vitivinicolo, soprattutto

in relazione all'uso di prodotti fitosanitari. In questo senso, in primo luogo, l'analisi affronta il tema della regolamentazione della produzione biologica e del vino biologico, con particolare attenzione al rapporto tra sostenibilità, metodo biologico e altre certificazioni e menzioni che anche fanno riferimento alla sostenibilità del vino.

In secondo luogo, vengono approfondite le normative sui prodotti fitosanitari e il loro utilizzo sostenibile, distinguendo tra difesa integrata obbligatoria e volontaria.

A questo proposito, in terzo luogo, lo studio si concentra sul quadro giuridico che ha consentito la certificazione nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata (SQNPI).

Infine, si esamina la certificazione italiana del vino sostenibile e la sua relazione con altre certificazioni private che considerano diversi aspetti ambientali a livello di produzione primaria e di trasformazione, nonché questioni legate alle cosiddette sostenibilità sociale e sostenibilità economica.

The article analyses the various regulatory efforts made at the European and Italian levels to achieve so-called environmental sustainability in the wine sector, especially concerning the use of plant protection products. In this sense, firstly, the analysis deals with the regulation of organic production and organic wine, with particular attention to the relationship between sustainability, the organic method, and other certifications and claims that also refer to the sustainability of the wine.

Secondly, regulations on plant protection products and their sustainable use are explored, distinguishing between compulsory and voluntary integrated pest management.

Thirdly, the study focuses on the legal framework that allowed for certification under the National Quality System for Integrated Production.

Finally, it examines the Italian sustainable wine certification and its relationship with other private certifications that consider various environmental aspects at the level of primary production and processing, as well as issues related to so-called social sustainability and economic sustainability.

□

final, ripresa poi dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 23 novembre 2023 *sull'iniziativa riveduta a favore degli impollinatori - Un nuovo patto per gli impollinatori* (2023/2720(RSP)) C/2024/4227.

⁽³⁹⁾ Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869.